



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 568/16/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COSTERMANO (VR) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;*

VISTA la segnalazione del 14 novembre 2016 (prot. n. 59346) con la quale l'avv. Daniela Allegrini, in qualità di Presidente del Comitato locale “*Comitato referendario per il No-Salviamo la Costituzione*” ha lamentato la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Costermano (VR) in quanto il Sindaco del predetto Comune ha diffuso “ [...] *a mezzo posta ordinaria ai cittadini del suo Comune la lettera, non a titolo personale, ma su carta intestata del Comune, protocollata e spedita a spese del Comune e da lui firmata quale figura istituzionale, con invito alla popolazione a votare SI in occasione del referendum costituzionale*”;

VISTA altresì la segnalazione del sig. Matteo Grigoli pervenuta presso il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto in data 14 novembre 2016, con la quale il segnalante ha lamentato la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 da parte dello stesso Comune di Costermano (VR) per aver il Sindaco ha inviato la lettera di invito già indicata dall’avv. Allegrini nonché per aver dichiarato “[...] *apertamente le sue motivazioni per il Sì [...]*” attraverso “[...] *la sua pagina ufficiale di Sindaco su Facebook [...]*”;

VISTA l’ulteriore segnalazione del 16 novembre 2016 (prot. n. 59921) con la quale l’on. Francesca Businarolo, portavoce del Movimento Cinque Stelle presso la Camera dei Deputati, e il Consigliere regionale del Veneto, dott. Manuel Brusco, per il Movimento Cinque Stelle hanno sottoposto all’attenzione dell’Autorità l’invio da parte del Sindaco di Costermano della medesima lettera di invito per la cittadinanza già segnalata in data 14 novembre 2016 dall’avv. Daniela Allegrini e dal sig. Matteo Grigoli;

VISTA la nota del 18 novembre 2016 (prot. n. 60346) con cui il competente CO.RE.COM. ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti dei procedimenti avviati a seguito di richiesta di approfondimenti istruttori da parte dell’Autorità (prot. n. 59443 del 14 novembre 2016) e a seguito di rilevazione d’ufficio da parte del Comitato medesimo della condotta assunta dal Comune di Costermano per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione a) all’invio, con posta ordinaria, di un invito, recante il logo del Comune, per sollecitare la cittadinanza ad esprimere voto positivo in occasione della prossima consultazione referendaria e a partecipare ad un incontro avente ad oggetto l’illustrazione delle motivazioni del Sì, nonché b) in relazione alla pubblicazione sulla pagina *Facebook* riferita al Sindaco di Costermano, sig. Stefano Passarini, di dichiarazioni a favore del Sì al *referendum*. Il competente CO.RE.COM. ha proposto di sanzionare il citato Comune con riferimento all’invio della lettera di invito, mentre ha ritenuto di proporre l’archiviazione con riferimento all’utilizzo della pagina *Facebook* del Sindaco nella quale compaiono indicazioni di voto;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la memoria del 16 novembre 2016 (prot. n. 59903) con la quale il Sindaco del Comune di Costermano ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- con riferimento all'invio della lettera di invito all'incontro del 17 novembre 2016 avente ad oggetto l'illustrazione delle motivazioni per votare Sì al *referendum*, il Sindaco evidenzia che nell'organizzare l'incontro ha ripetutamente tentato di coinvolgere "un esponente locale per il No", e segnatamente il segnalante sig. Matteo Grigioli, sostituito in seguito da altro esponente della politica locale sempre di opinione contraria al quesito referendario;
- con riferimento alla pubblicazione, sulla pagina *Facebook* riferita al Sindaco, di numero dichiarazioni a favore del Sì al *referendum*, lo stesso Sindaco informa che detta pagina *Facebook* non è in alcun modo riferibile al Comune di Costermano, avendo invece connotazione personale, anche in virtù della tipologia di informazioni riportate, non tutte relative all'attività istituzionale del sig. Passarini. Quest'ultimo osserva che l'interazione sulla pagina *Facebook* è gestita nel rispetto delle opinioni altrui e che comunque molti altri amministratori locali operano analogamente attraverso i propri profili sui *social network*;

PRESA VISIONE della lettera di invito per la cittadinanza per l'incontro del 17 novembre 2016, su carta intestata del Comune, avente ad oggetto l'illustrazione delle motivazioni per esprimere voto positivo in occasione della prossima consultazione referendaria, recante la data dell'8 novembre 2016 (relativo numero di protocollo), il logo del Comune e firmata dal Sindaco, sig. Stefano Passarini;

PRESA VISIONE altresì delle immagini relative alla pagina *Facebook* riferita al sig. Stefano Passarini, Sindaco di Costermano;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la diffusione con posta ordinaria verso la cittadinanza del Comune di Costermano della lettera di invito, su carta intestata dello stesso Comune, ad esprimere voto favorevole alla proposta di riforma oggetto della prossima consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 e a partecipare all'incontro del 17 novembre 2016 finalizzato all'illustrazione delle ragioni del Sì, è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

CONSIDERATO altresì che l'utilizzo di un profilo personale sui social network non è invece riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00, in quanto le disposizioni della citata legge disciplinano le attività di informazione e di comunicazione realizzate unicamente dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso di specie, non sembrano ricorrere i requisiti della comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti avvenisse attraverso un profilo istituzionale;

RILEVATO che le l'invio della lettera di invito come sopra descritta ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dello stesso è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per la consultazione referendaria;

CONSIDERATO che l'invio della lettera di invito come sopra descritta, integrando una fattispecie comunicazione istituzionale, non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione, considerato peraltro che il testo della Riforma è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sin dallo scorso 15 aprile e che l'incontro pubblico ben avrebbe potuto essere organizzato in un altro periodo, precedente l'avvio della campagna referendaria senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la lettera di invito all'incontro pubblico del 17 novembre 2016 riporta il logo dell'ente e la firma del Sindaco nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che l'invio della lettera di invito come sopra descritta integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO altresì che l'attività di comunicazione istituzionale, concretatasi nell'invio della lettera di invito come sopra descritta, segnalata in data 16 novembre 2016 dall'on. Francesca Businarolo e dal Consigliere regionale del Veneto dott. Manuel Brusco, sia la medesima già oggetto di procedimento amministrativo da parte del competente CO.RE.COM.;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta di sanzione con riferimento all'invio della lettera come sopra descritta e alla proposta di archiviazione con riferimento all'utilizzo del profilo *Facebook*, formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Costermano (VR), di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso l'invio alla cittadinanza di una lettera di invito per sollecitare la cittadinanza ad esprimere voto positivo in occasione della consultazione referendaria, come indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Costermano (VR) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi